



CITTA' DI TORINO

GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

10/12/2014 h. 11,45

mm

①

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MECC. N. 2013 03916/002 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CREMAZIONE".

A pagina 1, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente capoverso:

"A livello normativo si parlava però di cremazione già nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Recitava, infatti, l'art. 343 che "la cremazione dei cadaveri è fatta in crematori autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. Di seguito i Comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri, per la costruzione dei crematori."

Michele Curto

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRIGENTE IN SETTORE

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo Finanziario Eneacroma
Dott.ssa Alessandra GARDINO





CITTA' DI TORINO

10 dicembre 2014
n. 9113

2

EMENDAMENTO

ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 03916/002 AVENTE OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE."

In prima pagina terzo paragrafo dopo "A Torino tuttavia la cremazione veniva assunta e regolata .." eliminare le parole "come servizio pubblico locale"

Firmato Andrea ARALDI

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

C. IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controlli Finanziaria
Dott.ssa GAIARDANO

A 10 dicembre 2014
B h. 9:13



CITTA' DI TORINO

3

EMENDAMENTO

ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 03916/002 AVENTE OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE".

In prima pagina terzo paragrafo dopo "utilizzando la Città quell'autonomia che " eliminare le parole " , proprio nell'individuazione dei servizi pubblici locali e nella relativa disciplina, "

Firmato Andrea ARALDI

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Controlli Amministrativi e Finanziaria
Dott.ssa Alessandra CAIDANO



CITTA' DI TORINO

10 dicembre 2014
h. 9:13

4

EMENDAMENTO

ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 03916/002 AVENTE OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE."

Eliminare il testo proposto a partire dall'ultimo paragrafo della prima pagina "*Risale al 1886 la prima concessione del Comune di Torino alla SOCREM ...*" sino a pagina 7 alle parole "*oneri economici che queste comportano.*"

E sostituirlo con

"I rapporti giuridici, patrimoniali e amministrativi tra il Comune e SOCREM hanno subito nel tempo molte evoluzioni e modifiche .

Oramai da diversi mesi si è aperto un dibattito su quale possa essere il futuro della cremazione nel panorama torinese, riconoscendo da un lato con ampia condivisione la qualità e il valore anche sociale e morale dell'attività svolta dalla SOCREM, ma interrogandosi se in prospettiva la Città di Torino dovesse apportare delle modifiche alle proprie relative politiche, e in che direzione dovessero eventualmente andare tali modifiche"

Firmato Andrea ARALDI

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo Contabile Finanziaria
Dott.ssa Alessandra GADANO



DECADE
SE APRIL. EM. 4

MU

CITTA' DI TORINO

GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

5

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MECC. N. 2013 03916/002 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CREMAZIONE".

A pagina 2, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente capoverso:

"Nel marzo 2001 è entrata in vigore la legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Con tale normativa, all'articolo 6, si è disposto che "...le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione." Il secondo comma dell'articolo 6 ha previsto poi che "la gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali... Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2."

Con riguardo al servizio di cremazione, non c'è dubbio alcuno in ordine alla sua rilevanza economica, alla luce della significativa dimensione economica degli investimenti necessari e dei volumi dei costi e dei ricavi generali, nonché della concorrenza che caratterizza gli impianti tra loro."

Michele Curto

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRIGENTE DEI SETTORI

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo Fin. e Finanziaria
Dott.ssa Alessandra CAIDANO





DECADE
SE APPR. EM. 4

M

CITTA' DI TORINO

GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

6

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MECC. N. 2013 03916/002 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CREMAZIONE".

A pagina 3, ^{ventunesima} ventiduesima riga, dopo il periodo chiuso dalla parola "coordinamento" inserire il seguente testo:

“, tanto che la stessa SOCREM risulta ad oggi si sia dotata di una parallela ed omonima struttura commerciale”.

Michele Curto

Si esprime parere favorevole sulle
regolarità tecniche

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Contabile e Finanziaria
Dott.ssa Alessandra CAIDANO





DECADE
SE APPR. EM. 4 *MLL*

CITTA' DI TORINO

GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

7

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MECC. N. 2013 03916/002 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CREMAZIONE".

A pagina 3, ventiduesima riga, dopo il periodo chiuso dalla parola "coordinamento" inserire il seguente testo:

"Esemplificativo è leggere lo statuto della AFC Torino S.p.A., che recita infatti: "La Società ha per oggetto l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali così come definiti dalle vigenti norme statali e regionali e sintetizzabili in: trasporto funebre istituzionale; gestione dell'obitorio; servizi di illuminazione votiva; servizi di cremazione; operatività cimiteriale". A completamento di tale complesso di servizi mancava finora quello della cremazione."

Michele Curto

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRETTORE FINANZIARIO
Contabile
Dot.ssa Alessandra CAIDANO





CITTA' DI TORINO

GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

DECADE SE APPR.

EM. 4

8

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MECC. N. 2013 03916/002 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CREMAZIONE".

A pagina 3, dopo il primo paragrafo, inserire il seguente testo:

"Rilevato che alla data odierna è scaduta la succitata convenzione ventennale del 1994, si pone inoltre il problema dell'applicabilità al servizio di cremazione dell'art. 34, comma 21, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che "gli affidamenti in essere (*facendo riferimento a quelli relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica*) alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicano, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20...Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31/12/2013".

Il termine di cui al predetto c.21 dell'art.34 è stato prorogato dall'art.13 del DL 150/2013 (cd. "decreto milleproroghe") convertito in Legge 27 febbraio 2014 n. 15. In particolare

a) In deroga a quanto previsto dal citato art. 34 comma 21 del D.L. 179/2012, "... al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014" (comma 1) . Tale disposizione consente quindi di evitare la cessazione ex lege prevista per gli affidamenti non conformi per i quali non siano stati rispettati gli obblighi , entro il 31.12.2013, di cui all'art. 34, comma 21 (ossia adeguamento con apposita relazione, indicazione della data di scadenza nel contratto o altro atto regolatorio): tali affidamenti quindi rimangono eccezionalmente efficaci fino, al massimo, al 31.12.2014 al fine di evitare interruzioni del servizio pubblico ;

b) "La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014." (comma 2).

c) "Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014." (comma 3): quindi, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 (adeguamento o cessazione volontaria dell'affidamento entro il 31.12.2014) e/o di cui al comma 2 (istituzione dell'ente di governo ai sensi dell'art. 3-bis cit. e deliberazione





CITTA' DI TORINO

GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

dell'affidamento entro il 30.6.2014), cessano ex lege alla data del 31.12.2014 tutti gli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea (sanzione già prevista dall'art. 34 cit., la cui operatività slitta quindi al 31.12.2014).

La lettura più plausibile della norma sembra quella di sollecitare, con specifico riguardo a tutti gli affidamenti in essere al 2014 che non siano conformi alla normativa europea, l'adeguamento alla suddetta normativa (v. comma 1) ovvero l'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi (tramite la delibera dell'affidamento entro il 30.6.2014, v. comma 2), prevedendone in mancanza, comunque, la cessazione ex lege al 31.12.2014: per tali affidamenti non conformi quindi resterebbe ferma l'alternativa adeguamento / cessazione (deliberata dall'ente ovvero ex lege, come sanzione per la violazione dei divieti di cui alla disposizione in commento). "

Michele Curto

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRETTORE SERVIZIO
Contabile e Finanziaria
Dott.ssa



DECADE
SE APPL. EM. 4

MU

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. N. 2013
03916/002 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CREMAZIONE".

9

A pag. 4, dopo il terzo capoverso, alla seconda riga, dopo la parola "locale" inserire il seguente testo:

"Come peraltro inequivocabilmente chiarito dal parere protocollo numero 0035863 del 21/07/2014 dell'Autorità Garante delle concorrenze del mercato richiesto dalla Città di Torino: "la questione sollevata dal Comune di Torino ripropone il tema già affrontato dall'Autorità in alcune occasioni, delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali nell'ipotesi in cui le infrastrutture essenziali/strumentali all'erogazione dei servizi siano di proprietà di soggetti privati. La circostanza che l'articolo 6 della Legge n. 130/11 attribuisca ai Comuni la titolarità della gestione dei crematori (che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del T.U. E. L., D.lgs. n. 267/2000), al di là del regime di proprietà e delle modalità del loro finanziamento, consente di ritenere che al Comune sia rimessa la scelta tra una delle forme di gestione del servizio consentite dall'ordinamento, salvi gli eventuali diritti del soggetto proprietario a vedersi riconosciuto il valore del bene non ancora ammortizzato o eventualmente un canone di utilizzo per l'accesso.

Il servizio di cremazione, come già evidenziato, è un servizio pubblico locale a rilevanza economica e, in quanto tale, disciplinato dalle previsioni di cui all'art 34, commi 20 e 21, del D.L. n°179/13 e dell'articolo 13 del D.L. n° 150/11 che, come noto, impongono la regolarizzazione dei modelli di gestione dei servizi, attraverso la scelta tra una delle tre possibili modalità di gestione offerte dal quadro normativo vigente (gara per l'aggiudicazione del servizio, gara per la selezione del socio privato o affidamento secondo modalità in house). E' evidente che, non integrando la SOCREM i caratteri dell'organismo in house o della società soggetta a controllo pubblico l'attuale affidamento diretto, ove non regolarizzato, è destinato ad essere travolto dall'effetto di cessazione automatica di cui all'art. 13 del D.L. n°150/13."

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE DEI SERVIZI

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Contab. e Fin. - 011/011/011/011
Dott.ssa Alessandra CAPPANO

DECADE SE
APPR. EM. 4

ML

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. N. 2013
03916/002 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CREMAZIONE".

10

A pag. 4, alla seconda riga del terzo capoverso, dopo la parola "locale" prima della parola "e che deve" eliminare le parole "e che" e inserire, prima di "deve" il seguente testo: "la scelta che l'Amministrazione è chiamata a fare per affidare il servizio"

[Handwritten signature]

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE CENTRALE

[Handwritten signature]

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRETTORE SERVIZIO
Corte
Dott. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

DECADE
SE APP. EK. 4 *MU*

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. N. 2013
03916/002 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CREMAZIONE".

11

Alla pagina 4, dall'ultimo rientro "Dalle conclusioni" fino alla pagina 6, quarto capoverso "tecniche possibili", eliminare tutto il testo e sostituirlo con il seguente testo:

"Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'anticipata e automatica scadenza dell'affidamento non conforme alla disciplina di riforma dei servizi pubblici locali non può essere in alcun modo evitata ed impone il tempestivo avvio del procedimento di indizione della gara ad evidenza pubblica per il conferimento del servizio di cremazione al fine di evitare gestioni sine titulo e problemi ai danni della collettività.

Come già citato al riguardo, è stato richiesto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di esprimere parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 in ordine alle modalità di gestione del servizio di cremazione nel Comune di Torino, riscontrato con nota del 21/07/2014 prot.35863. In particolare, il Garante evidenzia, come possibilità: "Laddove, diversamente, il Comune ritenesse di dover bandire una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore in esclusiva dell'impianto di cremazione di Torino, potrebbe valutare, in alternativa, l'ipotesi del riscatto dell'impianto di cremazione e la conseguente gara per il servizio o bandire una gara che contempli un meccanismo di subentro dell'aggiudicatario nella gestione dell'impianto, sulla falsa riga di quanto previsto dall'abrogato articolo 23-bis del D.L. n° 112/08. In relazione alla prima ipotesi basti ricordare che nel settore dell'illuminazione pubblica, che presenta evidenti profili di analogia con il caso di specie, il riscatto degli impianti (cfr. R.D. 5 ottobre 1925 n° 1568 e D.L. n° 902/86) è stato ammesso dalla giurisprudenza.

Quanto poi all'eventualità che l'ente locale non intenda o non abbia la possibilità di sostenere economicamente il riscatto, tale circostanza non osta al fatto che possa essere indetta la gara per il riaffidamento del servizio pubblico nell'ipotesi in cui gli impianti siano in parte o integralmente di proprietà di soggetti terzi. Come si ricorderà, l'articolo 10 del D.P.R. 7 settembre 2010, n° 168 disciplinava la cessione dei beni in caso di subentro nella gestione dei servizi pubblici locali prevedendo che, nei casi in cui i beni essenziali/strumentali alla gestione del servizio non fossero stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante avrebbe corrisposto al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli stessi. Tale importo dovrebbe essere indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara per l'affidamento del servizio. Pertanto, gli enti locali non sono costretti a sostenere l'eventuale indennizzo da pagare al gestore uscente, potendolo indicare nel bando di gara come importo di cui si debba far carico il vincitore della gara".

Pertanto raccogliendo le indicazioni dell'Authority, la Città di Torino intende mettere a gara il servizio di cremazione nei cimiteri cittadini, con le modalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., attraverso la messa a disposizione degli impianti So.crem.. Si applicheranno le norme del codice dei contratti richiamate espressamente dal bando di gara e quelle che costituiscono estrinsecazioni essenziali dei principi di diritto dell'Unione europea applicabili alle concessioni.

In particolare, la concessione avrà ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale di cremazione per i deceduti, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, i resti mineralizzati, le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 50 ex D.P.R. 285/90 e art. 3 del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003 mediante la stipulazione di un apposito contratto di servizio per la durata di anni venti, gestione che dovrà avvenire in coerenza con il servizio integrato di gestione cimiteriale affidato ad AFC S.p.A. e in collaborazione con l'azienda.

Per lo svolgimento del servizio, l'aggiudicatario avrà a disposizione la struttura sita presso il Cimitero Monumentale, comprendente l'impianto di cremazione consistente in 5 linee di forni, i locali e le attrezzature ivi contenuti, individuati nella planimetria allegata al contratto di servizio. Trattandosi di beni di proprietà superficaria di So.crem., la messa a disposizione avverrà attraverso il riconoscimento a favore della stessa So.Crem del valore storico non ammortizzato degli impianti, sul presupposto della revoca delle concessioni patrimoniali e del conseguente consolidamento in capo alla Città del diritto di proprietà piena a far data dall'ingresso del gestore subentrante. A tal proposito si precisa che il predetto valore sarà garantito mediante la presentazione di polizza fideiussoria di pari importo a favore della Città, che ne diventerà piena proprietaria per accessione al momento della riconsegna degli immobili e degli impianti da parte del concessionario uscente finalizzata all'inizio dell'esecuzione.

Il fabbricato al servizio del crematorio, le aree di pertinenza, i locali, gli impianti e le apparecchiature ivi contenuti sono consegnati, all'inizio del contratto, funzionanti e in condizioni di normale manutenzione.

Con riguardo ai contenuti principali della concessione, il soggetto individuato dovrà garantire la continuità del servizio assicurando, in via prioritaria una attenta programmazione degli interventi di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria degli impianti, tale da evitare ogni anomalia di funzionamento a qualsiasi titolo dovuta; il monitoraggio in continuo dello stato degli impianti e delle condizioni delle apparecchiature ad essi collegate; la conduzione del servizio in totale osservanza degli adempimenti e dei controlli amministrativi e tecnici prescritti dalla normativa nazionale e regionale che disciplina la specifica attività; la conduzione degli impianti e del servizio in totale osservanza delle normative in materia di prevenzione incendi, antinfortunistica, sicurezza del lavoro, inquinamento ambientale, contenimento dei consumi energetici.

Il concessionario dovrà altresì assicurare la costante manutenzione, efficienza e decorosità degli impianti, delle strutture e degli ambienti mediante:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrico, elettrico, telefonico, di riscaldamento e di condizionamento al servizio della palazzina, intestandosi le relative utenze;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- la manutenzione ordinaria dei locali;
- il servizio di pulizia dei locali.

Il concessionario è tenuto a mantenere in piena e costante efficienza l'impianto di cremazione esistente e le annesse apparecchiature ausiliarie, garantendo l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata già fissati dall'installatore dell'impianto medesimo.

Per lo svolgimento del servizio, il concessionario è autorizzato a riscuotere le tariffe per la cremazione di salme fissate con le modalità inizialmente stabilite con Decreto 1.7.2002 del Ministero dell'Interno. La tariffa massima di riferimento per la cremazione di cadavere è quella stabilita con Decreto 16.5.2006 del medesimo Ministero dell'Interno ed annualmente adeguata con le modalità stabilite dal decreto stesso. Tra le operazioni connesse alla tariffa per la cremazione non è compresa la fornitura dell'urna cineraria.

Va precisato che la So.crem è un'associazione di promozione sociale che ha per scopo tra l'altro la cremazione di Soci defunti, i quali all'atto dell'adesione pagano una quota associativa pari al corrispettivo in vigore al momento dell'iscrizione e che possono anche ottenere la concessione di una celletta corrispondendo la relativa tariffa. Ai soci So.crem, la Città, attraverso il nuovo concessionario, garantirà analogo diritto alle condizioni già pattuite con l'associazione, dietro versamento da parte dell'ente morale all'amministrazione di un importo da determinarsi forfettariamente per ogni socio iscritto alla data dell'effettivo inizio della nuova gestione ed entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione.

La concessione viene aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore del contratto è fissato con riferimento al numero cremazioni 2013 moltiplicato la tariffa ministeriale.

Nella stesura del capitolato, si inseriranno anche le tariffe relative alla cremazione dei resti mortali effettuate d'ufficio, con possibilità di valutarle nell'ambito dell'offerta economica.

Con riguardo agli investimenti, essi devono essere ammortizzati nel periodo di validità della concessione.

Nel quinquennio immediatamente antecedente la scadenza della concessione, il concessionario deve limitarsi a garantire l'occorrente manutenzione degli impianti in modo da assicurare il buon funzionamento del servizio.

Qualora nell'ultimo quinquennio, previa autorizzazione o richiesta del Comune, risultino comunque necessari interventi straordinari, gli eventuali oneri non ammortizzati al termine della concessione vengono accollati al concessionario subentrante. A tal fine, per ogni intervento eseguito in tale ultimo periodo, il concessionario deve presentare un piano di ammortamento.

Il concessionario deve costituire, prima della stipula del contratto, garanzia fidejussoria, nella forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo del canone annuo di concessione a favore del Comune moltiplicato per tutta la durata della concessione, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto a causa di inadempimento o non corretta esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dal contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere, di sospendere e/o non concludere il procedimento di gara o di non pervenire all'aggiudicazione, nonché quella di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea, secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e conveniente.

Il contratto di servizio prevede anche una clausola sociale di salvaguardia, che contempla l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente concessionario, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzativo e di manodopera previste. Nel capitolato sarà previsto a tal fine che gli operatori dichiarino - in sede di offerta - di accettare tutte le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Relativamente alla disponibilità degli impianti di proprietà della Città, così come dettagliati nel documento tecnico allegato al contratto di servizio, essi sono concessi in uso per la durata dell'affidamento.

In ogni caso è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, nonché la subconcessione pena la decadenza.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, poiché occorre garantire l'effettuazione e la continuità di un servizio essenziale, è necessario ed opportuno autorizzare la So.Crem a proseguire nella gestione del servizio di cremazione per i deceduti, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, i resti mineralizzati, le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 50 ex D.P.R. 285/90 e art. 3 del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003, nelle more dell'espletamento della procedura di gara e secondo le condizioni previste nel

contratto di servizio avente ad oggetto "Contratto di servizio tra la Città di Torino e la SOCREM per l'autorizzazione alla prosecuzione della gestione del servizio di cremazione", già approvato in data 19 marzo 2007 con deliberazione (mecc. 0607677/040) del Consiglio Comunale.

Con riguardo al ruolo delle associazioni dei consumatori, esse saranno coinvolte in una fase successiva, - "in sede di stipula del contratto di servizio" - recita l'art.2 comma 461 Legge Finanziaria per il 2008 -, volta a garantire i diritti degli utenti al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi predisposta d'intesa con le associazioni medesime. Con queste associazioni e con le associazioni cremazioniste a partire da SOCREM venga previsto un Comitato di controllo sul contratto di servizio con stringenti poteri di proposta sanzionatoria tesi a garantire un servizio di qualità nel tempo.



Si esprime parere favorevole sulla
regolarità teorica


IL DIRIGENTE DI SETTORE



Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo Contabile Finanziario
Dott.ssa Alessandra GALIANO





AL

MU

CITTA' DI TORINO

GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

è corretto attendersi
l'oggetto em. 11
o classe ne
avvenuto em. 11

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MECC. N. 2013 03916/002 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CREMAZIONE".

A pagina 5 eliminare l'intero secondo capoverso.

Michele Curto

Si esprime parere favorevole sulle
regolarità contabili

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo Interno/Amministrativo
Dott.ssa Alessandra CAGLIANO



Con l'approvazione del seguente emendamento
il parere negativo sulla deliberazione
è da considerarsi superata

13

MU

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. N. 2013

03916/002 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL

Parimenti è da considerarsi superato il parere espresso con nota
SERVIZIO DI CREMAZIONE". PER IL DIRETTORE FINANZIARIO
mot. 2197 del 21 novembre 2013. IL DIRIGENTE SERVIZIO

Conto...
Gardano P

Alla pagina 8, dal punto 1) fino al punto 6) eliminare tutto il testo, rinominare il restante punto 6) come nuovo punto 7) e inserire il seguente testo:

"1) di approvare la revoca, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, delle concessioni a favore della So.crem. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 5 ottobre 1886 e della Giunta Municipale del 14 novembre 1977, limitatamente agli impianti e alle strutture dedicate al servizio di cremazione e finalizzata alla messa a disposizione degli stessi, a far data dall'individuazione del gestore subentrante, aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento del servizio di cremazione;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di cremazione per i deceduti, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, delle parti anatomiche riconoscibili per la durata di venti anni, con le modalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La durata tiene conto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione, in considerazione del fatto che al precedente gestore è riconosciuto, a carico del concessionario subentrante, un indennizzo pari al valore residuo non ammortizzato degli investimenti effettuati come risultante dall'ultimo bilancio approvato da So.crem. Il gestore subentrante, entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di corrispondere alla Città tale indennizzo che verrà riversato immediatamente a So.Crem.; a garanzia di tale obbligo, egli è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria per l'intero ammontare del citato indennizzo, a beneficio della Città.

Si applicheranno le norme del codice dei contratti richiamate espressamente dal bando di gara e quelle che costituiscono estrinsecazioni essenziali dei principi di diritto dell'Unione europea applicabili alle concessioni.

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

3) di approvare le linee di indirizzo per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica relativamente al possesso dei requisiti generali previsti dal Codice dei Contratti pubblici, contenute in narrativa. Procedura che dovrà tenere in adeguato conto l'assoluta qualità del progetto e del servizio perché ai cittadini all'attuale livello di costo, si continui a garantire tanto i servizi previsti dalla normativa di cui Decreto Ministero degli Interni, 1° luglio 2002, articolo 2 (Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione), sia i servizi ad oggi forniti senza aggravio:

- la cremazione effettuata in giornata e comunque entro le 48 ore dall'arrivo del feretro.

- rito di commiato all'arrivo del feretro al Tempio Crematorio di Torino e un rito per il momento della consegna dell'urna cineraria che prevedano in adeguate sale/spazi:

- l'assistenza di cerimonieri e aiutocerimonieri formati e qualificati e di un pianista qualificato per l'esecuzione di brani durante i funerali;

- la personalizzazione della cerimonia attraverso la scelta di musiche, letture, ecc.

- la possibilità di una ulteriore cerimonia per la consegna dell'urna cineraria con la personalizzazione.

4) di dare mandato agli uffici competenti di elaborare lo schema di contratto di servizio in modo da garantire una gestione efficiente ed efficace, autorizzando fin d'ora il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi con la possibilità di apportare ogni altra integrazione e/o specificazione derivante da quanto assunto dal soggetto aggiudicatario della concessione in sede di offerta tecnica, fermo restando al di fuori di tale ipotesi la possibilità di apportare allo stesso modifiche non sostanziali al testo. Parallelamente di dare mandato agli uffici competenti di elaborare uno schema di convenzione con le associazioni di consumatori e le associazioni cremazionistiche per la costituzione di un Comitato di controllo per il servizio stesso con stringenti poteri di proposta sanzionatoria nei casi di violazione del contratto.

5) di demandare a successivi provvedimenti la realizzazione della procedura di cui al precedente punto 2);

6) di autorizzare, fermo restando gli indirizzi approvati dal presente provvedimento, i competenti uffici a predisporre la documentazione di gara con tutte le modificazioni che si rendessero tecnicamente necessarie, tenuto conto del criterio generale di riferimento costituito dal servizio attualmente svolto;

8) 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. "

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità tecnica


IL DIRIGENTE DI SETTORE



Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo di Gestione Finanziaria
Dott.ssa Annalisa GALLIANO





CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO

10 dicembre 2014
h. 9:13

14

DECADE SE
APPROVATO EM. 13

ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 03916/002 AVENTE OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE."

Modificare la DELIBERA sostituendo il testo da "D E L I B E R A" a "5) di dare atto che, oltre alla gestione degli impianti esistenti, qualora se ne ravvisi la necessità il Comune e la nuova società concessionaria valuteranno congiuntamente l'ipotesi di ampliamento dell'impianto esistente o di costruzione di nuovi impianti e le diverse alternative e soluzioni tecniche possibili;"

Con il seguente testo

"1) di dare mandato alla Giunta di predisporre e presentare al Consiglio Comunale una proposta di linee programmatiche possibili per il futuro della Città sul tema del Servizio di Creazione, attendendo in tal senso che in Regione venga deliberato sull'argomento, che è attualmente oggetto di confronto, al fine di decidere sulla base di un quadro normativo regionale aggiornato

2) di impegnare la Giunta di comunque non perseguire eventualmente la via di affidamenti in house o di gestione diretta di impianti per la cremazione

3) qualora si delineassero ipotesi di modifica dell'attuale status quo che sia garantito in modo esplicito e netto :

a) che la Città non debba affrontare per qualsivoglia aspetto legato alla cremazione, maggiori spese, investimenti, vincoli rispetto a quelli attualmente sostenuti

b) che i cittadini non debbano subire aumenti di tariffa o costi aggiuntivi maggiori rispetto a quelli previsti a livello nazionale dai relativi provvedimenti normativi

c) che i cittadini, all'attuale livello di costo, continuino a vedere garantiti sia i servizi previsti dalla normativa di cui Decreto del Ministero degli Interni, 1 luglio 2002, Art. 2. (Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione), sia i servizi ad oggi forniti senza aggravio:

- La cremazione effettuata in giornata e comunque entro le 48 ore dall'arrivo del feretro.
- Rito di commiato all'arrivo del feretro al Tempio Crematorio di Torino e un rito per il momento della consegna dell'urna cineraria che prevedano in adeguate sale / spazi
 - La assistenza di cerimonieri e autocerimonieri formati e qualificati e di un pianista qualificato per l'esecuzione di brani durante i funerali
 - La personalizzazione della cerimonia attraverso la scelta di musiche, letture, ecc.
 - La cerimonia per la consegna dell'urna cineraria dell'urna con la personalizzazione attraverso la scelta di musiche, letture, ecc;

d) che in caso di nuovi soluzioni il livello di qualità del servizio venga mantenuto inalterato e quotidianamente accuratamente monitorato e verificato"

REINTEGRARE IL PUNTO SUCCESSIVO
COME U)


Firmato Andrea ARALDI

Andrea Araldi

parecchi →

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DI SETTORE



Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

P. U. DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Controllo
Dott. *[illegible]* PIANO

